

Prot. 577172/RU

Roma, 21 settembre 2023

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTO** l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 122, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce, tra l'altro, che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti, per l'anno 2023, ad accisa in misura pari al trentasei e cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

**VISTO**, in particolare, il comma 2-*bis*, dell'articolo 39-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo cui sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, lettera e-*bis*), del medesimo decreto, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 632227/RU del 29 dicembre 2022, con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato l'importo dell'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette in euro 156,70, corrispondente ad euro 0,15670 per sigaretta convenzionale;

**VISTA** l'istanza di una società, con la quale è stata richiesta la registrazione, ai fini della commercializzazione, di cinque nuove marche di prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe e contenenti nicotina, per la quale risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**CONSIDERATO** che, in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento direttoriale 24 dicembre 2014, è stato stabilito, per i prodotti di cui si chiede la registrazione, il tempo medio necessario per il consumo;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella A, ai sensi degli articoli 39-*ter*, comma 2-*bis*, e 39-*terdecies*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e definito l'importo dell'accisa gravante sulla base dell'esito delle analisi effettuate.

### **ARTICOLO 2**

1. Per l'effetto di quanto previsto all'articolo 1, i prezzi e le imposte gravanti sui prodotti da inalazione senza combustione sono aggiornati e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse

**ALLEGATO TABELLA A**

Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza ( $t_{HTP}/t_{SIG}$ )	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a confezione (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a confezione (€)
VEO STICKS ARCTIC CLICK	238,00	0,68134	0,10677	20	19,00	34,26	38,97	0,03897	0,7794	190,00	3,80
VEO STICKS BERYL CLICK	238,00	0,68134	0,10677	20	19,00	34,26	38,97	0,03897	0,7794	190,00	3,80
VEO STICKS PURPLE CLICK	239,20	0,68478	0,10730	20	19,00	34,26	39,16	0,03916	0,7832	190,00	3,80
VEO STICKS SCARLET CLICK	239,00	0,68421	0,10722	20	19,00	34,26	39,14	0,03914	0,7828	190,00	3,80
VEO STICKS TROPIC CLICK	239,00	0,68421	0,10722	20	19,00	34,26	39,14	0,03914	0,7828	190,00	3,80

Legenda:

- Il tempo di consumo è la risultante dalle prove di aspirazione effettuate dal Laboratorio Fumo di ADM;
- Il rapporto di equivalenza è dato dal quoziente del tempo di consumo (in secondi) dei prodotti da inalazione senza combustione fratto il tempo medio di consumo fissato in 349,31 (in secondi), in base al provvedimento direttoriale del 24/12/2014;
- L'importo equivalente accisa/1 pezzo è dato dal rapporto di equivalenza moltiplicato per il coefficiente di 0,15670, pari all'accisa gravante su una sigaretta convenzionale;
- L'accisa a pezzo è calcolata applicando l'aliquota fiscale del 36,5% all'importo equivalente dell'accisa/1 pezzo;
- IVA e aggio sono calcolati in base alle aliquote vigenti di cui agli articoli 39-*sexies* e 39-*septies* del decreto legislativo n. 504/1995 e del d.p.r. n. 633/1972.